



CITTA' DI ERCOLANO

Provincia di Napoli

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI FUNEBRI E DEL CIMITERO

INDICE

PARTE PRIMA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Articolo 2 Competenze

Articolo 3 Responsabilità

Articolo 4 Servizi gratuiti ed a pagamento

Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

Articolo 6 Deposito di osservazione e obitorio

CAPO III – FERETRI

Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro

Articolo 8 Verifica e chiusura feretri

Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Articolo 10 Fornitura gratuita di feretri

Articolo 11 Piastrina di riconoscimento

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12 Modalità dei trasporti funebri

Articolo 13 Esercizio del servizio di trasporti funebri

Articolo 14 Orario dei trasporti

Articolo 15 Pubblicità delle imprese

Articolo 16 Personale addetto al servizio

Articolo 17 Norme generali per i trasporti

Articolo 18 Riti religiosi e civili

Articolo 19 Trasferimento di salma

Articolo 20 Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

Articolo 21 Trasporto per e da altri comuni per inumazione, tumulazione o cremazione

Articolo 22 Sepulture privilegiate

Articolo 23 Trasporti all'estero o dall'estero

Articolo 24 Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II - CIMITERO

CAPO I – CIMITERO

Articolo 26 Cimitero Comunale

Articolo 27 Disposizioni generali – Vigilanza

Articolo 28 Reparti speciali nel cimitero

Articolo 29 Ammissione nel cimitero

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 30 Disposizioni generali

Articolo 31 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 32 Natura dei servizi

Articolo 33 Inumazione

Articolo 34 Cippo

Articolo 35 Tumulazione

Articolo 36 Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 37 Esumazioni ordinarie

Articolo 38 Esumazione straordinaria

Articolo 39 Estumulazioni

Articolo 40 Disponibilità dei materiali

CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 41 Autorizzazione alla cremazione

Articolo 42 Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

Articolo 43 Affidamento e trasporto dell'urna cineraria

Articolo 44 Modalità di conservazione delle ceneri

Articolo 45 Luoghi e modalità di dispersione delle ceneri

Articolo 46 Deposito provvisorio dell'urna cineraria

Articolo 47 Sanzioni amministrative

Articolo 48 Senso comunitario della morte

Articolo 49 Informazione ai cittadini

Articolo 50 Registri cimiteriali delle procedure di cremazione

CAPO VI – VIGILANZA DEL CIMITERO

Articolo 51 Orario

Articolo 52 Disciplina dell'ingresso

Articolo 53 Divieti speciali

Articolo 54 Riti funebri

Articolo 55 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture

Articolo 56 Fiori e piante ornamentali

Articolo 57 Materiali ornamentali

TITOLO III – LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO – IMPRESE E ATTIVITA' FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 58 Imprese e lavori privati

Articolo 59 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

Articolo 60 Responsabilità – deposito cauzionale

Articolo 61 Recinzione aree – materiali di scavo

Articolo 62 Introduzione e deposito di materiali

Articolo 63 Orario di lavoro

Articolo 64 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Articolo 65 Vigilanza

Articolo 66 Obblighi e divieti per il personale del cimitero

CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRI

Articolo 67 Imprese funebri

Articolo 68 Divieti

Articolo 69 Codice deontologico delle imprese funebri

Articolo 70 Funerali con prestazioni standardizzate

TITOLO IV - CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 71 Sepulture private

Articolo 72 Durata delle concessioni

Articolo 73 Modalità di concessione

Articolo 74 Uso delle sepulture private

Articolo 75 Manutenzione, canone annuo, affrancazione

Articolo 76 Costruzione dell'opera – termini

CAPO II – DIVISIONE - SUBENTRI

Articolo 77 Divisione e Subentri

Articolo 78 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 36.160 giorni

Articolo 79 Rinuncia a concessione di aree libere

Articolo 80 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Articolo 81 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 36.160 giorni o perpetua

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 82 Revoca

Articolo 83 Decadenza

Articolo 84 Provvedimenti conseguenti alla decadenza

Articolo 85 Estinzione

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 86 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Articolo 87 Schedario dei defunti

Articolo 88 Scadenzario delle concessioni

Articolo 89 Istituzione del servizio di necroscopia

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 90 Efficacia delle disposizioni del regolamento

Articolo 91 Cautele

Articolo 92 Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria

Articolo 93 Concessioni pregresse

Articolo 94 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti e/o illustri

Articolo 95 Concessioni sepulture private e collettive

Articolo 96 Sanzioni

Articolo 97 Clausola di adeguamento

Articolo 98 Tariffe

Articolo 99 Norma finale e di rinvio

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I Disposizioni generali

ARTICOLO 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza alle vigenti normative, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, nella salvaguardia del rispetto e della conservazione dei riti funebri delle varie culture, degli stranieri residenti nonché del buono stato di conservazione dei cimiteri, degli edifici storici e artistici posti all'interno dei complessi cimiteriali. Per Servizi di Polizia Mortuaria si intendono quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività che si esplicano dal momento in cui cessa la vita e per la custodia delle salme e dei cadaveri.

2. Le disposizioni di questo regolamento sono state tracciate nell'ambito dei seguenti

riferimenti normativi:

- Titolo VI del T.U. L.S.
- Libro terzo titolo I capo II del codice civile
- D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285
- Legge Nazionale 130/2001
- Legge Regionale della Campania n. 12 del 24 novembre 2001
- Legge Regionale della Campania n. 20 del 9 ottobre 2006
- D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

ARTICOLO 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, o dagli altri organi comunali nel rispetto della normativa vigente in materia. Con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria e alle attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità al titolo V della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod.

ARTICOLO 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non sia di natura penale.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti (1) i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e, precisamente:
 - a) la cremazione (2) dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel comune;
 - b) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria compresa, per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune;
 - c) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano decedute nel comune;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune.
 2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali.
 3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 4 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, le eventuali spese sostenute dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 del codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
 4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, si intendono: il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
 5. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe comunali. La Giunta Comunale ha la facoltà di apportare variazioni alle tariffe senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.
 6. Per le esumazioni ed estumulazioni richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'articolo 106 del R.D. 23 dicembre 1865 n. 2704, e successive modificazioni.
 7. Il trasporto funebre costituisce servizio pubblico a pagamento anche quando sussistano le condizioni di gratuità di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
 8. Il comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti adottati ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera g), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale e i mezzi di copertura.
 9. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti e a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente e automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.
 10. Eventuali servizi comunali che vengano utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.
- cfr art. 1 comma 7 bis del D.L. 27.12.2000 n. 392 convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2001 n. 26.**
- art. 1, comma 4 dell'articolo 12 del D.L. 359 del 31 agosto 87, convertito con modificazioni

dalla legge 440 del 29 ottobre 87, si interpreta nel senso **che la gratuità del servizio di cremazione dei** cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90, **nonché del servizio di inumazione in campo comune**, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione, non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere e delle ceneri, cui si applica l'articolo 16 comma 1 lett. a del citato regolamento, approvato con D.P.R. 285/90.

(2) Legge 30.3. 2001 n. 130 articolo 5 “Tariffe per la cremazione”

Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi, possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2 con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'ANCI, la CONF SERVIZI, nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione di cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10/09/90 n. 285 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali

2. Negli uffici dei servizi cimiteriali sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico:

- l'orario di apertura e chiusura;
- copia del presente regolamento;
- piantina planimetrica dei campi di inumazione comuni e privati;
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- le foto dei veicoli, dei feretri, degli accessori e del vestiario uniforme relativi al servizio dei trasporti funebri in concessione nonché le tabelle delle relative tariffe;
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della legge 07/08/90 n.241;
- le tariffe per funerali con prestazioni standardizzate come previsto dalla L. R. 12/2001.

CAPO II

Depositi di osservazione e obitori

ARTICOLO 6

Depositi di osservazione e obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei distinti tra di loro, nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari, ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati

mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha chiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del servizio di igiene pubblica del Distretto Sanitario, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

7. Il deposito di osservazione e l'obitorio, nel loro insieme, devono essere dotati di 3 posti salma refrigerati a cui se ne aggiungono altri 3 isolati per i cadaveri portatori di radioattività e di malattie infettive-diffusive.

CAPO III

Feretri

ARTICOLO 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei servizi di igiene pubblica del Distretto Sanitario detterà le necessarie disposizioni protettive per evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 8

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro sia di metallo che di legno, contenente la salma, deve essere effettuata alla presenza dell'incaricato del trasporto. Lo stesso deve redigere apposito verbale nel quale si assume la responsabilità della corretta esecuzione della sigillatura e della rispondenza alle norme vigenti sia dei materiali usati che del feretro utilizzato, apponendo, inoltre, apposito sigillo a garanzia dell'integrità dello stesso feretro confezionato.

2. Il Dirigente del servizio di igiene pubblica del Distretto Sanitario o il personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo art. 9.

3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (es. pino, abete, larice, pioppo ecc.).
- le tavole non devono avere uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3.

3. la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/09/90 n. 285.

b) per tumulazione

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, una di legno esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti, entrambe ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/90 n. 285.

c) per trasporti da Comune a Comune con percorso superiore ai 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- **nei casi in cui le salme devono essere interrate o cremate è possibile utilizzare in sostituzione della cassa metallica un contenitore biodegradabile, autorizzato dal Ministero della Salute, in modo che il feretro a destinazione non debba essere manomesso.**

• **La cassa deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm, saldamente fissate mediante chiodi o viti, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 32 del D.P.R. 285/90. La suddetta cerchiatura è superflua qualora alla cassa metallica sia applicata una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas oppure se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da un contenitore rigido da trasporto, così come previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità 24/6/1993, n. 24.**

d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 Km.

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a cm 2,5

2. per cremazione

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno, con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla precedente lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso. **Nei trasporti funebri con trasposti superiori ai 100 Km è da prevedere la possibilità di utilizzare, in sostituzione della cassa metallica un contenitore biodegradabile, autorizzato dal Ministero della salute.**

3. I trasporti di salme di persone morte per malattie infettive-diffusive vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b).

4. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale in lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, se di zinco, e non inferiore a 1,5 mm se di piombo. Tale prescrizione deve essere fatta dal Dirigente dei servizi di igiene pubblica del Distretto Sanitario.

5. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti e ai fini del tipo di sepoltura cui è

destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica una apertura idonea al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

6. Nell'inumazione, l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/09/90 n. 285.

7. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

8. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità idonei a fissare o neutralizzare i gas di putrefazione.

ARTICOLO 10

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune può fornire gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute che risultino indigenti e per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali.

3. Il Comune procederà ad individuare la ditta cui affidare detto servizio mediante procedura ad evidenza pubblica.

ARTICOLO 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome, il nome, la data di nascita e di morte della salma in esso contenuta.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte ed eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente riportante il numero progressivo e la lettera, relativa alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento. Tali spese sono a carico del Comune.

CAPO IV

Trasporti funebri

ARTICOLO 12

Modalità dei Trasporti funebri

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, con particolare riguardo a:

- orari di svolgimento dei servizi;
- orari di arrivo ai cimiteri;
- giorni di sospensione dell'attività funebre;
- viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare e interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

ARTICOLO 13

Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. Nel territorio del Comune il servizio dei Trasporti Funebri è esercitato secondo il principio del libero mercato tra le Ditte autorizzate a tale compito, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

2. Le attività dei Servizi Funerari devono essere espletate da personale qualificato e con specifica attitudine professionale ai sensi della L.R. 12/2001.

ARTICOLO 14

Orario dei trasporti

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari compatibilmente con quanto stabilito all'articolo 12 comma 1; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

ARTICOLO 15

Pubblicità delle Imprese

1. Le Imprese che esercitano l'attività di trasporto funebre nel Comune d'Ercolano possono esporre la pubblicità purché sia chiara e semplice, anche sugli autoveicoli e sugli stampati a lutto.

2. Non sono ammesse forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose o di altri soggetti non autorizzati.

3. I manifesti funebri devono essere affissi esclusivamente su appositi tabelloni.

4. L'Ente si riserva di disciplinare modalità e forme di detta attività, delegando la Giunta Municipale.

Art. 16

Personale Addetto al Servizio

1. Le imprese devono mettere a disposizione il personale necessario, che dovrà provvedere a prelevare il feretro, depositarlo nel cimitero e consegnarlo al personale addetto alla sepoltura, corredato dalla relativa documentazione. Le imprese devono fornire, a propria cura e spese, al

- proprio personale, decorose divise (una invernale ed una estiva) da sostituirsi periodicamente.
2. Tutto il personale, nell'adempimento delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno corretto e dignitoso, di ciò si rende comunque, a ogni effetto, garante ciascuna impresa autorizzata all'esercizio, la quale dietro semplice invito dell'Amministrazione, dovrà allontanare quel personale ritenuto non idoneo al servizio.
 3. Le imprese autorizzate sono tenute a osservare per tutto il personale, con onere a loro totale carico, le norme derivanti da leggi, regolamenti, decreti e a osservare e applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo per il lavoro del settore, gli accordi integrativi e qualsiasi altra disposizione vigente in materia di lavoro.

ARTICOLO 17

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 9.
2. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del servizio comunale competente o funzionario opportunamente incaricato.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, accompagnato dai documenti di autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato giunto a destinazione consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'articolo 19 deve restare in consegna al vettore.

ARTICOLO 18

Riti Religiosi e Civili

1. I Ministri di culto, sia della Chiesa Cattolica che di altri culti di cui all'articolo 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in Chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune può predisporre spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.
4. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.
5. L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è oneroso.

ARTICOLO 19

Trasferimento di Salme

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione per il periodo prescritto o, comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, che deve essere chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

ARTICOLO 20

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattia infettiva – diffusiva il servizio competente dell'Azienda

ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto di corteo, quando ciò sia indispensabile, e anche i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il servizio competente dell'Azienda ASL, dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti, e alla destinazione.

3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di Studio, ecc. e i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ARTICOLO 21

Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

3. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, **da inoltrarsi al responsabile degli Uffici Cimiteriali Comunali**, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato o altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero o, eventualmente, per altro comune.

ARTICOLO 22

Sepulture privilegiate

1. La tumulazione privilegiata deve essere autorizzata dalla Regione Campania, così come stabilito dalla delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1948 del 23/5/2003.

ARTICOLO 23

Trasporti all'estero o dall'estero

1. l'autorizzazione al trasporto di salme o dei resti mortali per l'estero è rilasciata dal sindaco dove è avvenuto il decesso. La richiesta di autorizzazione va inoltrata all'Ufficio Servizi Cimiteriali.

2. Per i trasporti funebri fuori del territorio nazionale occorre il "Passaporto mortuario". Tale documento deve accompagnare obbligatoriamente il feretro oltre il territorio comunale. Esso viene rilasciato dal sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso, su istanza dei parenti del defunto o di persona o ditta da questi incaricata. Sia

l'istanza che il passaporto sono soggetti a imposta di bollo.

3. Se il trasporto è diretto in paesi aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937 (Italia, Germania, Belgio, Cile, Egitto, Portogallo, Francia, Svizzera, Cecoslovacchia, Turchia, Austria, Zaire, Messico, Romania) la documentazione da predisporre è la seguente:

- **Istanza in bollo al Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso;**
- **Permesso di seppellimento rilasciato dal Comune in cui è avvenuto il decesso;**
- **Estratto dell'atto di morte;**
- **Certificato dell'Azienda Sanitaria Locale attestante:**
 - a. che la salma è stata sottoposta a trattamento antiputrefattivo;**
 - b. che l'incassatura della salma è stata effettuata a norma di legge artt. 30 e 32 del D.P.R. 10.9.1990;**
 - c. che il decesso non è avvenuto per malattia infettiva;**

• **Passaporto mortuario**

4. Se il trasporto è diretto in paesi non aderenti alla predetta Convenzione di Berlino la documentazione da predisporre è la seguente:

- **Istanza in bollo al Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso;**
- **Permesso di seppellimento rilasciato dal Comune in cui è avvenuto il decesso;**
- **Estratto dell'atto di morte;**
- **Certificato dell'Azienda Sanitaria Locale attestante:**
 - a. che la salma è stata sottoposta a trattamento antiputrefattivo;**
 - b. che l'incassatura della salma è stata effettuata a norma di legge artt. 30 e 32 del D.P.R. 10.9.1990;**
 - c. che il decesso non è avvenuto per malattia infettiva;**

• **Passaporto mortuario**

• **Comunicazione di rilascio del passaporto alla Prefettura di frontiera attraverso cui il feretro esce dal territorio nazionale.**

5. Introduzione di salme da Stati Esteri in Comuni della Provincia:

- **richiesta presentata dall'autorità diplomatica italiana presente nel paese dove è avvenuto il decesso.**

ARTICOLO 24

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Dirigente del Cimitero o Responsabile del servizio o da altro Funzionario incaricato.
2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.
3. Le misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 44.
6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione e dell'affidamento personale, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

ARTICOLO 25

Rimessa delle auto funebri

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e sanificazione e disporre delle idoneità di cui all'articolo 21 del D.P.R. 285/90.

TITOLO II

Cimitero

CAPO I

Cimitero

ARTICOLO 26

Cimitero comunale

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/34 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con il Cimitero Comunale ubicato alla via Fossogrande,1

ARTICOLO 27

Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in un luogo diverso dal cimitero comunale salvo le autorizzazioni di cui agli artt.102 e 105 del D.P.R. 10/09/90 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco, che le esercita avvalendosi degli uffici e dei servizi del comune.
3. Alla manutenzione e alla gestione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli articoli 112 e seguenti del D.Lgs n. 267/2000, tenendo conto di quanto previsto dalla Legge Regionale 12/2001.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, traslazione salme e resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le funzioni di esumazione ed estumulazione e le funzioni di cui agli artt.52, 53 e 81 del D.P.R. 10/09/90 n. 285.
6. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, per gli aspetti igienico sanitari.

ARTICOLO 28

Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero possono essere previsti reparti speciali, individuati nel P.R.C., o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri e ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
2. Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a totale carico del richiedente.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su autorizzazione dell'ASL, nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente a ottenere l'inumazione o la tumulazione in altra

destinazione, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 254 del 2003.

4. Nell'interno del cimitero può essere prevista dal piano cimiteriale un'area per lo spargimento delle ceneri nonché aree specifiche per la inumazione delle urne cinerarie e per particolari cerimonie come disciplinato dagli articoli 45 e seguenti del presente regolamento.

5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore cimiteriale adottato dal Consiglio Comunale nel quadro delle competenze di cui all'articolo 42, comma 2, lettera e) D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni.

ARTICOLO 29

Ammissione al cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono, comunque, ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

CAPO II

Disposizioni generali e Piano Regolatore Cimiteriale

ARTICOLO 30

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in quadrati, l'ordine di impiego delle fosse e le rispettive misure, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/90 n. 285.

3. Il cimitero ha, pure, aree e opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, nei limiti di quanto disposto dal succitato D.P.R.

4. Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina per le sepolture private l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/09/90 n. 285.

ARTICOLO 31

Piano Regolatore Cimiteriale

1. L'utilizzo e l'uso del cimitero comunale è disciplinato dal piano regolatore cimiteriale comunale. Il piano è stato redatto e approvato in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 285/90 con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 31 luglio 1996.

2. Il piano di cui al comma 1 è stato sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. Si applica l'art. 139 del D.Lgs 267/2000.

3. Nella costruzione di nuovi cimiteri e nell'ampliamento di quello esistente si dovrà tener conto, così come previsto all'articolo 9 della L. R. 12/2001, dei seguenti indirizzi:

- La relazione tecnico – sanitaria del luogo con particolare attenzione alla situazione dell'orografia e della natura fisico chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica;

- Una planimetria in scala adeguata al territorio del Cimitero dell'area di ampliamento o di costruzione;
- Il piano cimiteriale, deve inserirsi nel contesto civile della città e raccordarsi al P.R.G. della stessa in funzione delle aree che circondano il cimitero e le attività anche mercatali che lo interessano;

Si dovrà, altresì, tener conto:

- dell'andamento medio della mortalità del Comune sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione;
- della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- dei bisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni e tumulazioni;
- degli spazi da destinare a sepoltura di cittadini di diversa cultura funeraria favorendo l'accorpamento di tali sepolture e la concessione a Enti, Associazioni e Organizzazioni autofinanziate che ne curino la manutenzione.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- campi di inumazione comuni;
- campi per la costruzione di sepolture private, individuali, per famiglie o collettività;
- tumulazioni individuali;
- cellette ossario;
- ossario comune;
- nicchie cinerarie;
- cinerario comune.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/09/90 n. 285.

6. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:

- a) superficie dell'area : cm 300 x cm 400
- b) distanza di rispetto su ogni fronte edificato: cm 100
- c) altezza massima del manufatto: cm 350

7. I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale devono essere smaltiti nel rispetto delle normative vigenti.

8. Ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale, per valutare possibili variazioni, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III **Inumazione e tumulazione**

ARTICOLO 32 **Natura dei servizi**

1. Le operazioni di polizia mortuaria, così come definite dal DPR 285/90, riguardano operazioni di:

- **inumazione;**
- **cremazione;**
- **esumazione;**
- **tumulazione;**

- **estumulazione;**
- **trasferimento di resti mortali e di ceneri.**

ARTICOLO 33 **Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- sono comuni le sepolture fatte in campo di inumazione comune della durata di giorni 3.653 dal giorno del seppellimento, salvo approvazione, da parte della Regione Campania, così come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale Campania n. 1948 del 23.5.2003, di una eventuale riduzione di anni;
- sono private le sepolture per inumazione fatte in aree date in concessione individuale, per famiglia o collettività **della durata di giorni 3.653 dal giorno del seppellimento salvo quanto indicato al punto precedente;**
- sono entrambe soggette al pagamento della relativa tariffa comunale tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.

ARTICOLO 34 **Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicato, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con le indicazioni del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 30 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritombe, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti.

ARTICOLO 35 **Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato, **minimo 7.305 giorni**, o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m 2,25 - altezza m 0,70 - larghezza m 0,75. A detto ingombro va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura come da art. 76 del D.P.R. 10/09/90 n. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del succitato D.P.R.

ARTICOLO 36

Deposito Provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffe.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - per coloro che devono effettuare lavoro di ripristino di tombe private;
 - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune con progetto già approvato.
3. La durata della concessione è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati.
4. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare il cadavere in campo comune. **Queste estumulazioni sono straordinarie e possono essere effettuate solo nei casi stabiliti dall'articolo 88 del D.P.R. 285/90**
6. Può essere consentita con modalità analoghe la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

Esumazioni ed estumulazioni

ARTICOLO 37

Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari alla durata legale di 3.653 giorni dal giorno del seppellimento, salvo approvazione, da parte della Regione Campania, così come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale Campania n. 1948 del 23.5.2003, di una eventuale riduzione di anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal responsabile del servizio di polizia mortuaria che stabilisce anche se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

ARTICOLO 38

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme può essere eseguita prima del termine ordinario: per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria; a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero e per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nel periodo che va dal 1° ottobre al 30 aprile.
3. Prima di procedere a operazioni di esumazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive pubblicato dal Ministero della Sanità. In tal caso l'operazione è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 731 giorni dalla morte e che il Dirigente del servizio di

igiene pubblica del Distretto Sanitario dichiarare che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'ASL competente per territorio, **il quale deve constatare la perfetta tenuta del feretro e che lo stesso può essere trasportato in altra sepoltura o cremato, senza alcun pregiudizio per la salute pubblica, redigendo apposito verbale congiuntamente con il responsabile del cimitero. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sostituzione o sistemazione del feretro nel rispetto del D.P.R. 285/90**

5. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sostituzione o sistemazione del feretro nel rispetto del DPR 285/90.

ARTICOLO 39

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 7.305 giorni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 7.305 **giorni e, soltanto, nel caso in cui il feretro debba essere trasferito in altra sepoltura;**

- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

5. I resti mortali risultanti dall'estumulazione sono raccogliibili in cassette da destinare a cellette ossarie, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco e previo parere del Dirigente del servizio di igiene pubblica del Distretto Sanitario.

7. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 731 giorni dalla precedente.

8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 40

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto, il dirigente può autorizzare il reimpiego di materiali e di

opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

5. I rifiuti cimiteriali nonché gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni, devono essere smaltiti secondo quanto stabilito dal D.P.R. 15.7.2003 e dal D. Lgs 152/2006.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o all'esterno in altro luogo idoneo.

CAPO V Cremazione

Articolo 41 Autorizzazione alla cremazione

1. L'Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, è concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso.

2. Modalità : L'Istanza è indirizzata al Sindaco (Ufficio di Stato Civile) e può essere presentata personalmente dal coniuge o parente più prossimo. Tiene conto della volontà di essere cremato, espressa dal defunto in vita, con disposizione testamentaria oppure tramite iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta. La documentazione è allegata all'istanza. In mancanza, tale volontà può essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado da tutti i medesimi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Tutti i soggetti devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità, avanti al Funzionario Comunale incaricato di procedere, di essere a conoscenza che in vita il defunto aveva espresso la volontà di essere sottoposto a procedimento di cremazione. All'istanza, assoggettata all'imposta di bollo, occorre allegare il certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto che il decesso sia dovuto ad ipotesi di reato (cfr. art.3 lett.a legge 130/01). Nel caso che il decesso è avvenuto per cause accidentali o di reato occorre il Nulla – Osta dell'Autorità Giudiziaria che autorizza la cremazione. Il Provvedimento di autorizzazione è soggetto all'imposta di bollo.

3. L'Ufficiale dello Stato Civile rilascia anche apposita autorizzazione, in competente bollo, al Trasporto della salma presso il Comune ove è situato l'impianto di cremazione , dandone apposita comunicazione al Sindaco del luogo. Il trasporto dovrà avvenire con le modalità di cui agli artt.24 e segg. del DPR 10.09.1990 n. 285.

4. A procedimento ultimato, le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. L'urna dovrà portare all'esterno le generalità complete del defunto e la data del decesso. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile(cfr. legge 130/01 art.).

Articolo 42 Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali, rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione

dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono compiute le predette operazioni. Si definiscono resti mortali i risultati della **completa** scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione e corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione. Tale autorizzazione sarà concessa previa certificazione, riportante l'osservanza di tutte le norme regolamentari e sanitarie, rilasciata dal Responsabile del Cimitero Comunale .

2. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti. del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti i medesimi.

3. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione, non è necessaria la documentazione di cui all'art. 79, commi 4e5 del DPR 285/1990.

Articolo 43

Affidamento e trasporto dell'urna cineraria

1. Eseguito il procedimento di cremazione presso l'impianto, nel rispetto della volontà del defunto, l'urna cineraria viene consegnata al soggetto affidatario che può essere qualunque persona ente o associazione, scelto liberamente dal defunto in vita con apposita dichiarazione o da chi può manifestarne la volontà, in esecuzione da quanto previsto dall'art. 2 L.R. n. 20 del 9.10.2006.

2. Il trasporto delle ceneri è autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune che ha istruito il procedimento di cremazione e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche sanitarie previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

3. **La consegna dell'urna cineraria è effettuata direttamente alla persona affidataria, informandola che l'urna deve essere conservata presso la propria abitazione di residenza e che la stessa non può essere manomessa in nessun caso e neanche affidata ad altri, anche se temporaneamente.** L'affidatario dovrà sottoscrivere un documento nel quale dichiarerà la destinazione finale dell'urna stessa o delle ceneri. Tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso e costituisce anche documento accompagnatorio dell'urna, dall'impianto dove è stato effettuato il procedimento, al luogo definitivo di destinazione.

4. E' prevista la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto individuato al comma 1. La rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di uno di essi non implica anche la rinuncia degli altri.

5. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi individuati presso il cimitero di Ercolano, così come previsto dall'art. 80, comma 6 del DPR. 10.09.1990, n. 285.

Articolo 44

Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenenti le ceneri può essere:

a. Tumulata: la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in cellette –ossario individuali o collettive in sepoltura di famiglia o loculo, anche in presenza di un feretro, il tutto nel pieno rispetto del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria;

b. Inumata: L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione (5 anni). L'urna

destinata a tale procedimento deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri. E' possibile prevedere la formazione di fosse per l'inumazione delle urne cinerarie, di dimensioni minime (m 0,30 x 0,30) separate tra di loro da una distanza minima di m 0,25 e coperte da uno strato minimo di terreno di h. m 0,30. Ogni fossa di inumazione deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e di morte e dal numero identificativo. Il servizio di inumazione dell'urna, la fornitura del cippo comprensivo della targhetta è effettuato da personale comunale, previo pagamento di apposite tariffe da stabilire.

c. Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi stabiliti previsti dall'art. 80 del DPR 285/1990.

d. Consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 43 del presente regolamento.

e. Dispersa con le modalità di cui al successivo art. 45.

Articolo 45

Luoghi e modalità di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ercolano quando il decesso è avvenuto sul territorio oppure, nel caso il cui le ceneri siano state trasportate nel nostro comune, previa apposita richiesta avanzata dai soggetti affidatari dell'urna e che intendono rispettare un desiderio espresso in vita dal defunto, dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso .

2. La volontà di dispersione delle proprie ceneri, espressa dal defunto in vita, deve risultare da disposizioni testamentarie. Per gli iscritti ad associazioni riconosciute per la cremazione di cadaveri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera, datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non era in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la manifestazione di volontà alla dispersione delle sue ceneri. Il Presidente dell'Associazione convalida la dichiarazione e certifica la regolarità dell'iscrizione fino al momento del decesso.

3. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto. In mancanza essa è eseguita, nell'ordine:

- dall'esecutore testamentario;
- dal coniuge;
- dal parente più prossimo individuato dagli artt. 74 e segg. del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza assoluta di essi;
- dal legale rappresentante dell'associazione di cui sopra;
- da personale autorizzato dal comune con spesa ugualmente ripartita a carico di tutti gli eredi.

4. La dispersione delle ceneri è consentita nel territorio comunale nei seguenti luoghi:

5. In area a ciò destinata posta all'interno del cimitero del Comune di Ercolano e individuata con le modalità di cui all'art. 80 del DPR. 285/1990 che potrebbe essere denominata "Giardino delle rimembranze"; oppure in aree naturali appositamente individuate sul territorio comunale con apposite deliberazione della G.C.

6. In aree private, al di fuori dei centri abitati e deve avvenire all'aperto con il consenso del proprietario/i ,il/i quale/i con apposita dichiarazione, autenticata nei modi e forme di legge, dovrà/nno dichiarare di consentire la esecuzione del procedimento, di essere a conoscenza della volontà del defunto e che il procedimento non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. Detta dichiarazione è allegata al fascicolo degli atti autorizzativi alla cremazione in custodia all'Ufficiale dello stato Civile del Comune.

7. La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1,

n. 8 del D.Lgs 30.4.1992 n. 285 (Nuovo codice della strada cfr. nota in calce).

8. La dispersione delle ceneri in mare, nei laghi e nei fiumi ad oltre mezzo miglio dalla costa è ammessa nei tratti marini antistanti il territorio comunale, escluso il porto turistico o quello occupato da natanti o manufatti. E' consentita la partecipazione alla cerimonia di dispersione delle ceneri con natanti o altri manufatti.

9. E' autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile e, nella richiesta, l'affidatario dell'urna o l'incaricato della dispersione deve indicare, anche in modo approssimativo, il punto ove essa avverrà. Lo stesso soggetto darà comunicazione all'Ufficio di Stato Civile, con apposita dichiarazione di responsabilità, che l'evento è avvenuto secondo le modalità **stabilite e consegnerà, obbligatoriamente, l'urna vuota al responsabile presso il cimitero locale, il quale la ritirerà per un corretto smaltimento della stessa.** La dichiarazione acquisita, sarà conservata agli atti del Comune, nel fascicolo degli allegati al procedimento di cremazione.

Articolo 46

Deposito provvisorio dell'urna cineraria.

1. In caso di mancata definizione delle procedure di cui agli artt. precedenti, sarà consentito presso il cimitero comunale, in apposito luogo, la sosta gratuita dell'urna cineraria per un periodo massimo di 12 mesi.

2. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per l'affidamento, la conservazione o la dispersione delle ceneri siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri potranno essere avviate d'ufficio al cinerario comune per un adeguato e decoroso deposito.

Articolo 47

Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute negli artt. precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad € 500 di cui all'art. 7 bis del D.lgs 18.8.2000, n. 267 (testo unico Ordinamento EE.LL.).

2. Le violazioni di cui all'art. 2 della legge 130/01 sono punite (come previsto dall'articolo 411 del codice di procedura penale) con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da € 2.582 a € 12.911.

Articolo 48

Senso comunitario della morte

1. Per non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario secondo quanto disposto dall'art. 43 e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della legge 130/2001, **sarà realizzata**, nel luogo prescelto all'interno del cimitero per la dispersione delle ceneri, apposita targa individuale o collettiva, che riporti i dati anagrafici e personali del defunto. Con apposito provvedimento di G.M. saranno approvate il modello della targa, le modalità di affissione della stessa e il costo che sarà a carico dell'affidatario. Saranno consentite forme rituali di commemorazione all'atto della dispersione delle ceneri e della posa in opera della targa.

Articolo 49

Informazione ai cittadini

1. Al fine di favorire e promuovere l'informazione ai cittadini residenti sul

territorio sulle diverse pratiche funerarie, saranno diffuse, anche attraverso l'affissione di appositi manifesti sugli spazi pubblicitari e nei luoghi pubblici e/o ulteriore materiale informativo, specifiche e dettagliate informazioni dedicate al presente regolamento sul procedimento della cremazione e sulle modalità di affidamento dell'urna cineraria, o sulla dispersione delle ceneri, con particolare riguardo anche agli aspetti economici dell'intero procedimento.

2. Particolari informazioni potranno essere fornite ai familiari dal personale sanitario (medico curante o necroscopico) che interverrà nella redazione della certificazione di morte del cittadino, sugli aspetti riguardanti il procedimento di cremazione, così come disposto dall'art. 8 comma 3 L.R. Campania n. 20/2006.

Articolo 50

Registri cimiteriali delle procedure di cremazione

1. Unitamente al fascicolo degli allegati contenenti la documentazione relativa alla concessione delle autorizzazioni amministrative per la cremazione e l'affidamento delle ceneri, conservato presso l'Ufficio di Stato Civile, presso gli Uffici amministrativi del cimitero sarà istituito apposito registro contenente le generalità del defunto, la data e il luogo di esecuzione del procedimento di cremazione, il nominativo del soggetto affidatario delle ceneri, il luogo di conservazione o dispersione delle ceneri.

2. I dati riportati in tale registro dovranno essere comunicati periodicamente agli Uffici preposti della Regione Campania per la esecuzione degli adempimenti ad essa spettanti, previsti dall'art. 9 della L.R n. 20/2006.

Note legislative

Per facilitare la lettura del presente regolamento sono riportate di seguito le note legislative di riferimento:

Legge 30.3.2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);

Articolo 1

Oggetto.

La presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri.

Articolo 2

Modifiche all'articolo 411 del codice penale.

(1)

Articolo 3

Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:

- l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
- la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a

quella della disposizione testamentaria stessa;

- l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella.

- Aggiunge due commi all'art. 411 del codice penale dell'iscrizione all'associazione.

L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette; c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la

- dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti da manufatti;

- la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune; fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

Articolo 4

Modifica all'articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Al primo comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole: «almeno duecento metri dai centri abitati» sono inserite le seguenti: «, tranne il caso dei cimiteri di urne».

Articolo 5

Tariffe per la cremazione.

Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e

dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

Articolo 6

Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione.

La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 2.

Articolo 7

Informazione ai cittadini.

I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.

Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

Articolo 8

Norme tecniche.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione.

D.Lgs 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) : Art.3, comma 1, n.8 : “Centro abitato : insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine: Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costruito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada” .

D.lgs 18.8.2000 n.267 “ Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti Locali “

Art. 7 Regolamenti :

“Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.”

Art. 7 bis. – Sanzioni Amministrative.

“Salvo diversa disposizione di legge , per la violazione delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 500 €(Euro). La sanzione amministrativa si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di

disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. L'Organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art.17 della legge 24/11/1981, n. 689 (verificare regolamento comunale).

Artt. 74,75,76 del Codice Civile

Art. 74 Parentela

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75 Linee della parentela

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 Computo dei gradi

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Art. 77 Limite della parentela

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572), salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Art. 78 Affinità

L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.

DPR 10.9.1990, n. 285(articoli riferiti alla cremazione)

ART.78

I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.

I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal Consiglio comunale.

ART.79

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e ss.mm.ii. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

ART.80

La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio

per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art.81

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

DPR 396/2000(Nuovo Ordinamento dello Stato Civile

Art. 72 (Dichiarazione di morte)

La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.

La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il

direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73.

Art. 73 (Atto di morte)

L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto, il nome e il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del dichiarante. Se taluna delle anzidette indicazioni non è nota, ma il cadavere è stato tuttavia riconosciuto, l'ufficiale dello stato civile fa di ciò espressa menzione nell'atto.

In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.

Art. 74 (Inumazione, tumulazione e cremazione)

Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.

L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato è annotato negli archivi di cui all'articolo 10.

In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 75 (Inumazioni, tumulazioni e cremazioni senza autorizzazione)

Chi ha notizia che un cadavere è stato inumato o tumulato senza l'autorizzazione

dell'ufficiale dello stato civile, o è stato cremato senza l'autorizzazione del sindaco, ne deve riferire immediatamente al procuratore della Repubblica; questi, a sua volta, dà immediata comunicazione del fatto all'ufficiale dello stato civile se non è stato costui a riferirgliene. Se l'atto di morte non è stato già formato, l'ufficiale dello stato civile lo redige esclusivamente in conformità agli elementi contenuti nel decreto del tribunale dato con il procedimento di rettificazione, su istanza di persona interessata o del procuratore della Repubblica. Il decreto deve essere menzionato nell'atto e inserito negli archivi di cui all'articolo 10.

Art. 76 (Denuncia di ipotesi di reato)

L'ufficiale dello stato civile che, nell'accertare la morte di una persona ai fini dell'autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione, o il sindaco che, ai fini dell'autorizzazione alla cremazione, rilevi qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne abbia comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia al procuratore della Repubblica dando, intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.

Art. 77 (Accertamenti legali)

Quando risultano segni o indizi di morte violenta, o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può inumare, tumulare o cremare il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del defunto.

Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente dare all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è morta la persona e, quando questo non è noto, del luogo dove il cadavere è stato deposto, le notizie necessarie alla formazione dell'atto di morte.

CAPO VI

Vigilanza del cimitero

ARTICOLO 51

Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco ai sensi dell'articolo 50, comma 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif..
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell'orario in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 52

Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero di norma non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni, comunque, in contrasto con il carattere del cimitero;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute o di età il responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

ARTICOLO 53

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - introdurre oggetti irriverenti;
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione;
 - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei;
 - assistere da vicino ad esumazioni o estumulazioni di salme da parte di estranei non accompagnati da familiari del defunto;
 - qualsiasi attività commerciale.
2. I predetti divieti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo i casi debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse all'interno del cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica e deferito alle autorità competenti.

ARTICOLO 54

Riti funebri

1. Nel cimitero è permessa la celebrazione dei riti funebri.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivamente avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria.

ARTICOLO 55

Epigrafi , monumenti e ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi e simboli secondo le forme, i colori, le misure, i materiali autorizzati dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto devono presentare il testo dell'epigrafe in duplice copia.
3. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate.

5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
6. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo cura, però, che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ARTICOLO 56

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere rimossi a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria farà togliere o sradicare piante e fiori tenuti con trascuratezza.

ARTICOLO 57

Materiali ornamentali

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi e i copritomba indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti (corone, vasi, piante) che coprono epigrafi o che si estendono fuori dalle aree concesse.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti al precedente art. 40 in quanto applicabili.

TITOLO III

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO – IMPRESE E ATTIVITA' FUNEBRI

CAPO I

Imprese e lavori privati

ARTICOLO 58

Imprese e lavori privati

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi previa presentazione della seguente documentazione:
 - a. certificato di iscrizione alla competente categoria professionale;
 - b. documento previsto dalla legge 80/08 (ex articolo 4 L. 626/94) misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori;
 - c. regolare iscrizione all'INPS e all'INAIL del personale utilizzato per effettuare il lavoro e dichiarato nel documento di cui al punto a).

3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula della polizza assicurativa obbligatoria, relativa agli eventuali danni a persone o cose che possano verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura dei monumenti, lapidi, croci, e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 52 e 53.
7. Le imprese autorizzate non possono tenere nel cimitero depositi privati di attrezzi e di materiale da costruzione.
8. E' tassativamente vietato alle imprese autorizzate installare banchi di lavoro per l'incisione di epigrafi all'interno del cimitero. La pietra lapidea (lapidi o copritomba) deve essere portata all'interno del cimitero già pronta per essere montata, cercando di ridurre il più possibile l'uso di attrezzi elettrici (trapani, smerigliatrici ecc.).
9. Le imprese autorizzate devono usare, per l'esecuzione delle opere, esclusivamente attrezzi e materiali propri.

ARTICOLO 59

Autorizzazioni e permessi di costruzioni di sepolture private

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Dirigente competente in materia, previa acquisizione dei pareri di rito.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Se trattasi di progetti relativi ad aree e sepolture a sistema di inumazione la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area e il coefficiente 3,50.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del comma 1.
8. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra devono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria, se compatibili con le norme edilizie.
10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile di cui sopra, lapidi, ricordi e similari.

ARTICOLO 60

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni e i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui al precedente art. 58, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica ecc. necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ARTICOLO 61

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio di polizia mortuaria, a cura e spese dell'impresa esecutrice, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 62

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce ecc. .

ARTICOLO 63

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

ARTICOLO 64

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Sindaco, in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 65

Vigilanza

1. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni.
2. L'U.T.C. accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui ai precedenti artt. 58 e 60.

ARTICOLO 66

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.
2. Altresì, il personale del cimitero è tenuto:
 - a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati;
 - ricevere compensi da parte del pubblico o di ditte;
 - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero;
 - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerenti all'attività cimiteriale;
 - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO II

ATTIVITA' FUNEBRE

ARTICOLO 67

Imprese Funebri

1. L'attività funebre, e il servizio che comprende, assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti al decesso;
 - fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
 - trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di Onoranze e Trasporti Funebri.
3. Il Comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. La stessa è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita, altresì, allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto, nonché il possesso dei requisiti compresi quelli formativi, relativi a

ciascuna attività.

ARTICOLO 68

Divieti

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio sanitarie e socio assistenziali.
2. E' fatto divieto, inoltre, alle Imprese Funebri:
 - di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

ARTICOLO 69

Codice Deontologico delle Imprese Funebri

1. Le Imprese che intendono ottenere l'autorizzazione a svolgere l'esercizio dell'attività di onoranze e trasporti funebri a pagamento nel territorio del Comune, devono sottoscrivere il codice deontologico emanato dalla Regione Campania (art. 8 L.R. 12/2001) devono cioè:
2. garantire servizi decorosi e applicare prezzi adeguati alle prestazioni rese.
3. Fornire informazioni chiare e complete sui loro servizi, illustrare al committente i diversi tipi di funerale che possono mettere a loro disposizione e sottoporre i relativi prezzi senza influenzare le scelte. Modificazioni sono possibili in ogni tipo di funerali secondo le esigenze del cliente.
4. Fornire al cliente informazioni dettagliate circa il disbrigo di pratiche amministrative relative al decesso.
5. La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti di cui al codice deontologico comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi nazionali e regionali in vigore.

ARTICOLO 70

Funerali con prestazioni standardizzate

1. Le Imprese Funebri, in ottemperanza al codice deontologico di cui all'articolo precedente devono garantire le seguenti tipologie di funerali con prestazioni standardizzate, tenendo conto del servizio completo di carro, bara, personale necroforo e diritti di agenzia di disbrigo pratiche:
 - a) funerale di tipo economico da inumazione**
 - b) funerale di tipo economico da tumulazione**
 - c) funerale di tipo medio da inumazione**
 - d) trasporto salme da fuori Comune**
2. Il listino prezzi di cui ai funerali di tipo a), b) , c) e d), debitamente firmato dal titolare dell'impresa ed esposto ben visibile nella sede, deve in qualunque circostanza essere disponibile alla richiesta della clientela.
3. l'ordinanza sindacale attuativa delle prestazioni deve prevedere le sanzioni a carico delle imprese funebri inadempienti.
4. il Comune si riserva la facoltà di adottare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la determinazione dei prezzi del servizio di cui al presente

articolo.

TITOLO IV CONCESSIONI

CAPO I Tipologie e manutenzione delle sepolture

ARTICOLO 71 Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale di cui al precedente art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere, altresì, concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati o enti, campi a sistema di inumazione per famiglia e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per urne cinerarie)
 - sepolture per famiglie e collettività (biloculi, campetti, celle ecc.)
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel seguente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite nel D.P.R. 10/09/90 n. 285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art. 53 legge 08/06/90 n. 142 previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria (cui è affidata l'istruttoria dell'atto).
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e, il legale rappresentante pro tempore nel caso di enti e collettività, i/le concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
10. l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
11. gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

ARTICOLO 72

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/90 n. 285.
2. La durata massima è fissata in 36.160 giorni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un eguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile da parte del Comune.
5. All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 3.653 giorni, **se trattasi di inumazione, di 7.305 giorni se trattasi di tumulazione**, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere al prolungamento della concessione salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.
6. E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti a raggiungere **i 3.653 giorni se trattasi di inumazione e i 7.305 giorni se trattasi di tumulazione**. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

ARTICOLO 73

Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui all'art. 71, può concedersi solo in presenza della salma o cenere per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie e per le urne.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale e in deroga al 1° comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni che dimostri di non avere parenti o affini fino al quarto grado o sia coniuge superstite del defunto.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.
7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

ARTICOLO 74

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dal precedente art. 72 il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone

regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. 10/09/90 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al sesto grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi, darà il nulla osta.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata con la stessa procedura di cui al precedente 4° comma.

6. Rimangono tassativamente esclusi dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

ARTICOLO 75

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse indispensabili ed opportuni prescrivere sia per motivi di decoro che di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune può, previa deliberazione di istituzione di apposito servizio adottata ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs 267/2000, provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti con l'obbligo per i concessionari di corrispondere annualmente apposito canone, stabilito nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione, definito con l'atto con cui il Comune assume questo servizio per conto e nell'interesse dei concessionari.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza eseguibili senza particolari strumenti.

4. Il mancato pagamento del canone da parte del concessionario protratto per 1.096 giorni determina la decadenza della concessione.

5. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al precedente 2° comma, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

ARTICOLO 76

Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo 72 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste al precedente art. 59 e alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di

- emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
 3. Per motivi che saranno oggetto di valutazione da parte del Sindaco, può essere concessa ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di mesi sei.

CAPO II

Divisione - Subentri

ARTICOLO 77

Divisione e subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza in applicazione al D.P.R. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria.
5. La divisione, l'individuazione di quote separate o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del precedente art. 74 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nel precedente art. 74, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi del precedente art. 45, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 3.653 giorni dall'ultima inumazione o 7.305 giorni (se tumulazione), il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 78

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 36.160 giorni

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata

occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:

1

2 x "N"

della tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

Articolo 79

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando: a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione; b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 36.160 giorni, in misura pari a 1/198 della tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune.

3. Trova applicazione il comma 2 dell'articolo precedente.

Articolo 80

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'articolo 71, comma 2, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2.- In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 36.160 giorni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3.- Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4.- Trova applicazione l'articolo 78, comma 2.

Articolo 81

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 36.160 giorni o perpetua

1.- Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal comune o dal gestore del cimitero di cui all'articolo 71, comma 4, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2.- In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 36.160 giorni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della

rinuncia da parte del comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'ufficio tecnico comunale, d'intesa con il servizio di polizia mortuaria.

3.- Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dall'articolo 80, comma 3.

4.- Trova applicazione l'articolo 78, comma 2.

CAPO III

Revoca, decadenza, estinzione

ARTICOLO 82

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92 D.P.R. 10/09/90 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. In tali casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico dell'Amministrazione Comunale le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova tomba.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione darà notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 83

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma o resti per i quali era stata richiesta entro 60 giorni dal decesso, esumazione o estumulazione;
- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione (precedente art. 73 comma 6);
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- quando, per inosservanza di quanto prescritto nel presente regolamento, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- quando la sepoltura risulti in stato di abbandono o quando non si siano osservati gli obblighi relativi al precedente art. 75;
- quando vi siano gravi inadempienze ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione prevista agli ultimi due punti del precedente comma 1 è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei commi precedenti rientra nei compiti di cui all'articolo 17, commi 3 e seguenti del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della

sussistenza delle relative condizioni.

ARTICOLO 84

Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme e/o resti rispettivamente in campo e/o ossario comune.
2. Dopodiché il Comune disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 85

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 74, oppure con la soppressione del cimitero salvo quanto disposto nell'art. 98 D.P.R. 10/09/90 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o resti, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

Disposizioni varie

ARTICOLO 86

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt.52 e 53 del D.P.R. 10/09/90 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

ARTICOLO 87

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.
2. Il servizio di polizia mortuaria terrà annotati in ordine alfabetico i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - le generalità del defunto;
 - il numero della sepoltura.

ARTICOLO 88

Scadenzario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le

relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o estumulazione per liberare la sepoltura.

2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

ARTICOLO 89

Istituzione del servizio di necroscopia

1. Il Comune, in concorso con l'ASL, istituisce un servizio di guardia necroscopico e di osservazione tanatologica funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi. Detto servizio deve essere fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al D.P.R. 285/90.

CAPO II

Norme transitorie - Disposizioni finali

ARTICOLO 90

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Il regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 91

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni ecc.) o una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 92

Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 51, comma 3, della legge 08/06/90 n. 142, spetta al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni, non previste dal presente regolamento, spettano al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti di competenza del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 93

Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la loro durata, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ARTICOLO 94

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti e/ o illustri

1. All'interno del cimitero può essere riservata apposita zona, detta "Degli Uomini Illustri, ove il sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere d'ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree, tombe e loculi per la sepoltura di salme o resti di "Cittadini Benemeriti".

ARTICOLO 95

Concessioni sepolture private e collettive

1. L'Amministrazione Comunale provvede a definire i rapporti con chiunque operi all'interno del cimitero, mediante apposite convenzioni o concessioni.
2. Le concessioni di sepoltura private sia collettive che di famiglia rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento per le quali non è possibile stabilire la data di scadenza o rinvenire l'atto di concessione originario, si intendono scadute al 31.12.2009.
3. Alla scadenza della concessione, il concessionario o suoi eredi dovranno richiedere il rinnovo della concessione e la direzione del cimitero predisporrà il rinnovo della concessione stessa con le modalità e per il periodo stabilito dal presente Regolamento.
4. In caso di disinteresse, il Dirigente del Settore, su proposta della direzione del cimitero, predisporrà particolari avvisi, dando un termine massimo di 180 giorni per richiedere il rinnovo, dopo di che per le concessioni non rinnovate, stabilirà l'acquisizione da parte del Comune predisponendone la riconcessione ad altri, secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento per le nuove concessioni.

ARTICOLO 96

Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990m . 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
2. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune o del gestore del cimitero, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

ARTICOLO 97

Clausola di adeguamento

1. Nell'eventualità che vengano sempre emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.

ARTICOLO 98

Tariffe

1. Ogni anno, entro il termine di approvazione del bilancio, le tariffe possono, con deliberazione di Giunta, essere variate in misura almeno pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, operando l'arrotondamento all'unità euro superiore.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di ciascun trasporto funebre, inclusi quelli relativi a ossa, resti mortali e urne cinerarie è soggetto al versamento dell'apposita tariffa di cui alla relativa delibera di G.M..
3. I servizi soggetti a pagamento sono quelli di cui all'allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

ARTICOLO 99

Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore e, in particolare, al Regolamento di Polizia Mortuaria 285/90, alla Legge n. 130 del 30 marzo 2001, al D.P.R. 254 di luglio 2003 e alle leggi della Regione Campania 12/2001 e 20/2006.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni cimiteriali ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.